

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3192/75 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 1975**

che modifica il regolamento (CEE) n. 232/75, per quanto concerne l'età del burro messo in vendita, e il regolamento (CEE) n. 1282/72, per quanto concerne l'applicazione delle restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
 visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
 visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,
 considerando che il regolamento (CEE) n. 232/75 della Commissione, del 30 gennaio 1975, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2927/75⁽⁶⁾, dispone che il burro messo in vendita deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° luglio 1975; che, per tener conto dell'evoluzione delle scorte di burro nella Comunità, occorre modificare tale data;
 considerando che, in seguito ad un errore materiale, l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1282/72 della Commissione, del 21 giugno 1972, relativo alla

vendita all'esercito ed ai corpi assimilati di burro a prezzo ridotto⁽⁷⁾, nella versione pubblicata nel regolamento (CEE) n. 2586/75⁽⁸⁾, non contempla la non applicazione delle restituzioni al burro in causa; che è quindi opportuno completare il testo in vigore dal 13 ottobre 1975;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 232/75, la data del « 1° luglio 1975 » è sostituita da quella del « 1° ottobre 1975 ».

Articolo 2

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1282/72 è completato come segue :

« c) non viene concessa alcuna restituzione ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 24 del 31. 1. 1975, pag. 45.

⁽⁶⁾ GU n. L 290 dell'8. 11. 1975, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 142 del 22. 6. 1972, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 263 dell'11. 10. 1975, pag. 18.